

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Prot. n. 10364

Torino, 4 ottobre 2011

CR n. 372

Ai Dirigenti scolastici
Istituti e scuole di ogni ordine e grado della
Regione Piemonte

e, p.c. Ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali
del Piemonte

Ai Segreterie Regionali
delle OO.SS. Comparto scuola

LORO SEDI

Oggetto: Indicazioni operative nomina docenti per svolgimento attività alternative all'insegnamento della religione cattolica a.s. 2011/2012.

Con la presente si forniscono opportune indicazioni in ordine all'organizzazione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica e al pagamento delle relative ore.

L'Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti o ai loro genitori, di esercitare la scelta, all'atto dell'iscrizione alle varie istituzioni scolastiche, di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, secondo le modalità individuate dalla C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

Modalità di individuazione dei docenti e di pagamento delle ore alternative all'IRC

IL Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con nota del 7 marzo 2011 prot. n. 26482, trasmessa dal MIUR il 22 marzo 2011 prot. n. 1670, ha fornito gli opportuni chiarimenti in merito alla gestione delle ore alternative all'insegnamento della Religione Cattolica .

Si specifica, in modo particolare, che le ore alternative all'IRC costituiscono un servizio obbligatorio, che possono essere retribuite a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

L'insegnamento può essere attribuito a:

- a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l'intero orario, l'insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
- b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore

Ufficio I "Affari generali, personale e servizi della Direzione generale. Gestione del personale della scuola"

Dir. Silvana Di Costanzo

rif.: Carla Fiore/

tel. 0115163618 fax 0115163613

www.piemonte.istruzione.it

Via Pietro Micca, 20 - 10122 Torino

C:\Documents and Settings\ste.CUBTORINO\Desktop\Sito\CR372.doc

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

- eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
- c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);
- d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze -già Direzioni Provinciali del Tesoro- secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) b) e c), i dirigenti scolastici avranno cura di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe.

Si ricorda, inoltre che è stato predisposto dal sistema informativo lo schema di contratto da utilizzare per il pagamento delle ore alternative all'IRC, attraverso l'inoltro per via telematica (cfr. CM 63 del 13 luglio 2011)

La scelta di avvalersi dell'IRC:

- per la scuola dell'infanzia deve essere effettuata ogni anno scolastico a cura dei genitori;
- per la scuola primaria e secondaria di primo grado, deve essere effettuata dai genitori all'atto dell'iscrizione, pertanto solo all'inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo scolastico;
- per la scuola superiore è effettuata dallo studente, all'atto dell'iscrizione. La scelta ha valore per tutto il corso di studi.

Si precisa che è previsto il diritto di modificare la scelta per l'anno successivo, entro il termine delle iscrizioni. Tale diritto dovrà essere esercitato dal genitore (tranne che per la scuola superiore dove sarà esercitato dallo studente).

Il servizio è erogato secondo i principi generali contenuti nelle seguenti Circolari Ministeriali:

- C.M. n. 128 del 3.5.1986 "IRC e attività alternative nella scuola materna";
- C.M. n. 129 del 3.5.1986 "IRC e attività alternative nella scuola Elementare";
- C.M. n. 130 del 3.5.1986 "IRC e attività alternative nella scuola media";
- C.M. n. 131 del 3.5.1986 "IRC e attività alternative nella scuola superiore";

Contenuti e Programmazione

Ufficio I "Affari generali, personale e servizi della Direzione generale. Gestione del personale della scuola"

Dir. Silvana Di Costanzo

rif.: Carla Fiore/

tel. 0115163618 fax 0115163613

www.piemonte.istruzione.it

Via Pietro Micca, 20 - 10122 Torino

C:\Documents and Settings\ste.CUBTORINO\Desktop\Sito\CR372.doc

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Coloro che hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere. Il Collegio dei Docenti delle singole scuole programma una specifica attività didattica alternativa (che rientra nel Piano dell'Offerta Formativa) anche valutando le richieste dell'utenza e ne fissa contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline curriculari. In tale sede saranno individuate le competenze richieste per l'insegnamento delle ore alternative e vengono fissati i criteri per l'individuazione del docente.

Il Dirigente scolastico, deve sottoporre all'esame e alle deliberazioni degli Organi collegiali, la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che dipende dalla natura stessa dell'istituzione scolastica.

L'assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione agli interessati, anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti.

Si segnala che i docenti che svolgono attività alternativa alla religione cattolica, come i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti che si avvalgono di detti insegnamenti (cfr. Capo IV della c.m. 316 del 28.10.1987). Al riguardo, si segnala che l'art. 2 dell'O.M. 42 del 6 maggio 2011 (istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2010/11) ha previsto la valutazione degli alunni interni in sede di scrutinio finale da parte del Collegio Docenti (art. 2), pertanto rientrano nella valutazione tanto l'insegnamento della Religione Cattolica quanto le attività alternative .

Si ritiene utile evidenziare che quanto riportato nella presente nota si applica anche nel caso in cui la scelta di coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica riguardi lo studio e le altre attività individuali da svolgersi con l'assistenza di personale docente, come previsto dalla C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis